



Comune di
MUROS
PROVINCIA DI SASSARI

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 1 DEL 02-01-2022

OGGETTO: Emergenza Covid-19. Misure in materia regolamentazione dell'accesso agli Uffici e Servizi comunali e luoghi di culto.

IL SINDACO

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 dicembre 2021 “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 giugno 2021 in ordine alle disposizioni attuative del decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172” pubblicato sulla G.U. n. 299 del 17 dicembre 2021;
- Vista l’Ordinanza del Ministro della salute del 02 dicembre 2021 “Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»” pubblicata sulla G.U. n. 290 del 06 dicembre 2021;
- Visto il Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172 “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali” pubblicato sulla G.U. n. 282 del 26 novembre 2021;
- Tenuto conto dell’Ordinanza del Ministro della salute 28 ottobre 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicata sulla G.U. n. 260 del 30.10.2021 che proroga al 31 dicembre 2021 le misure di cui all’ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021, concernente i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nella «zona bianca»;
- Vista l’Ordinanza del Ministro della salute del 22 ottobre 2021 “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19” pubblicata sulla G.U. n. 254 del 23 ottobre 2021;
- Visto il Decreto-legge 08 ottobre 2021, n. 139 “Disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ricreative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali” pubblicato sulla G.U. n. 241 del 08 ottobre 2021 che disciplina in particolare le modalità di svolgimento di spettacoli aperti al pubblico, di eventi e competizioni sportive e di discoteche;
- Vista la Legge 23 luglio 2021, n.106 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali” pubblicata in G.U. n. 176 del 24 luglio 2021;

Visto	il Decreto-legge 23 luglio 2021 n.105 coordinato con la legge di conversione 16 settembre 2021 n.126 recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” ripubblicato in G.U. n.234 del 30 settembre 2021;
Visto	il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n.35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n.15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Ravvisata	nella circostanza la necessità di ricorrere al potere contingibile ed urgente, allo scopo di contrastare la diffusione dell'emergenza epidemiologica, adottando misure efficaci di contenimento della propagazione del virus, a tutela della salute dei cittadini;
Visto	l'art.32 della legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;
Vista	la legge 689/1981;
Richiamato	il D.Lgs n.267/2000 nella parte in cui disciplina le prerogative del Sindaco, e in particolare l'art.50 del suddetto decreto;
Tenuto conto	della proroga della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale e delle relative misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 al 31 marzo 2022;
Ritenuto	utile e necessario garantire un elevato livello di protezione e distanziamento sociale al fine di contenere il diffondersi della citata epidemia nel territorio del Comune di Muros;
Preso atto	del progressivo aumento dei contagi che si stanno verificando nel territorio comunale;
Ritenuto	altresì dover provvedere a tutelare l'integrità della salute dei dipendenti e amministratori comunali che svolgono un servizio essenziale per soddisfare i bisogni dell'utenza che non possono essere in alcun modo interrotti o subire rallentamenti;
Richiamate	le proprie precedenti Ordinanze in materia;
Visti	i Protocolli sanitari interni all'Ente;
Visto	lo Statuto Comunale

ORDINA

Con decorrenza **lunedì 3 gennaio 2022** e fino nuove disposizioni:

1. L'accesso al Palazzo comunale al pubblico è consentito previo appuntamento con il funzionario del servizio interessato, ai recapiti indicati nell'allegata rubrica telefonica e comunque nella fascia oraria compresa tra le ore 09:00 e le ore 14 dal lunedì al venerdì e tra le ore 15:00 e 17:30 del lunedì e mercoledì.
Per l'accesso, ogni utente dovrà:
 - a) misurare la temperatura corporea attraverso l'apposito termo scanner;
 - b) sanificare le mani;
 - c) indossare correttamente mascherina FFP2, salvo i casi di esenzione previsti dalla legge.
 - d) recarsi esclusivamente nell'ufficio per il quale è stato fissato l'appuntamento.
2. All'interno del Palazzo comunale, e di tutti gli altri uffici e servizi pubblici, tutti i dipendenti e gli amministratori hanno l'obbligo:
 - a) indossare apposita mascherina del tipo FFP2;
 - b) sanificare le mani più volte al giorno;
 - c) provvedere all'aerazione del proprio ufficio, compatibilmente con le condizioni meteorologiche esterne;
 - d) evitare di recarsi in altri uffici nelle pause pranzo o, durante l'attività lavorativa, di spostarsi dal proprio ufficio preferendo, anche per le comunicazioni interne, l'uso dei telefoni e delle e-mail e degli altri strumenti informatici, anche per briefing interni.
 - e) mantenere un atteggiamento, anche al di fuori dell'orario di lavoro, consono al ruolo ricoperto ovvero evitando che possano essere messe in atto situazioni o comportamenti personali tali che possano avere ripercussioni nell'ambiente di lavoro, tali da compromettere le misure vigenti in materia di tutela della salute.
Resta valido il «Protocollo per l'individuazione delle misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19» trasmesso con prot.5051 del 18.09.2020 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
3. Quanto sopra si applica anche per l'accesso ai servizi della Compagnia barracellare, della biblioteca comunale, dello sportello CAF e del Servizio Tributi.
4. I dipendenti, ciascuno per la parte di propria competenza, hanno l'obbligo di rendere disponibili sul sito istituzionale www.comune.muros.ss.it ogni notizia, istruttoria e la relativa modulistica utile al proprio servizio, al fine di agevolare l'utenza nel reperimento delle informazioni necessarie ovvero a darne notizia all'Ufficio del Sindaco al fine di provvedere alla pubblicizzazione delle stesse attraverso gli altri mezzi di divulgazione alla cittadinanza quali pagina Facebook istituzionale; servizio di messaggistica istantanea WhatsApp; avvisi cartacei da affiggere nelle bacheche pubbliche ecc. I dipendenti hanno altresì l'obbligo verificare costantemente il corretto funzionamento del proprio telefono d'ufficio e di rispondere allo stesso anche al di fuori dell'orario al pubblico, in considerazione del particolare carattere emergenziale della situazione sanitaria, ovvero segnalare immediatamente al gestore della rete telefonica o informatica eventuali anomalie riscontrate sui relativi apparecchi in dotazione.
5. L'accesso dei fedeli alla Parrocchia dei SS. Gavino, Proto e Gianuario sia in occasione delle celebrazioni liturgiche sia al di fuori di esse, è consentito esclusivamente previa applicazione delle misure organizzative tali da evitare assembramenti e nel rispetto del «Protocollo con la Conferenza Episcopale Italiana circa la ripresa delle celebrazioni col popolo» di cui all'Allegato n.1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, nello specifico:
 - a) Alla sanificazione delle mani attraverso apposita soluzione disinfettante posta all'ingresso dell'edificio di culto;

- b) Al corretto utilizzo delle mascherine del tipo FFP2 durante tutto il periodo di permanenza all'interno dell'edificio di culto;
- c) Al divieto di assembramento e di mantenimento delle distanze interpersonali di almeno 1 metro.

Il legale rappresentante della Parrocchia dovrà provvedere, attraverso apposita segnaletica, a segnare le postazioni nelle quali i fedeli possono prendere posto, secondo le norme di distanziamento.

Restano valide inoltre tutte le altre disposizioni riportate nel Protocollo già menzionato.

6. Per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento si fa riferimento alle proprie precedenti Ordinanze n.28 del 24.12.2021 e n.29 del 29.12.2021, al Decreto legge 24 dicembre 2021 n.221 recante «Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19» e alle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali», aggiornamento del 2 dicembre 2021, pubblicate in G.U. del 6 dicembre 2021, n.290, approvate con Ordinanza Ministero della Salute in data 2 dicembre 2021.

AVVERTE

1. Ai trasgressori del presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato, sarà applicata la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 3000 ovvero, ove compatibile, con l'applicazione del Codice disciplinare e del Codice di comportamento dei dipendenti.

DEMANDA

2. Al servizio di Polizia locale ovvero a tutte le altre Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza e l'applicazione delle relative sanzioni.

INFORMA

1. Che il Responsabile del Procedimento è il Geom. Mauro Cau, Responsabile area tecnica e Sicurezza pubblica, e che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso, entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna, entro 120 giorni o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. I termini su indicati decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia trasmessa:

- Ufficio Polizia locale - Sede
- Compagnia barracellare - Sede
- Alla Giunta comunale
- Al Consiglio comunale
- Al Segretario Comunale
- Ai Dipendenti comunali
- Al Parroco di Muros
- A tutti gli altri soggetti coinvolti nonché pubblicata nei modi di legge all'albo pretorio comunale, sul sito istituzionale e resa nota alla cittadinanza.

IL SINDACO
Federico Tolu